



Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso
Ufficio del Sindaco

PEC - protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1

Tel. 0422 858914

Fax 0422 857455

<http://www.pontedipiave.com>

C.F. 80011510262

P.I. 00595560269

Prot. 17342

Ponte di Piave, 2 dicembre 2021

Ord. N. 18/2021



OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000 – ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE – OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, da cui emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

CONSIDERATO che nei giorni 4 e 5 dicembre piazza Garibaldi, piazza Marco Polo e un tratto di Via Roma dal civico 1 all'incrocio con piazza Marco Polo saranno interessate dai ai tradizionali mercatini natalizi;

EVIDENZIATO che nel corso dei richiamati eventi nelle località in parola potrebbero crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro potrebbe non essere garantito;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") nella porzione di territorio nelle località sopra descritte, dando atto che l'obbligo sussiste in ogni caso sull'intero territorio nazionale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle vigenti ordinanze del ministero della Salute in materia;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del capoluogo, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e piazze, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 05 dicembre del corrente anno, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

ORDINA

dalle 07:00 di sabato 04.12.2021 fino alle 21 del 05.12.2021 e fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire:

- nell'area di piazza Garibaldi di piazza Marco Polo e di un tratto di Via Roma dal civico 1 all'incrocio con Piazza Marco Polo è fatto sempre obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso e di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Sono esentati dal predetto obbligo anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge n.19/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Treviso cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID 19, ed inviato per quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Treviso, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Ponte di Piave, è affidato il compito di farlo osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.



Il Sindaco

Dott.ssa Paola Roma